

**UOC Risorse Umane**

**Il dirigente della UOC Risorse Umane  
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015  
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

**N. 702 del 05/08/2020**

**OGGETTO: Dipendente matricola 3017  
Permessi mensili ai sensi dell'art. 33, c. 3 della L. 104/92 e s.m.i.**

Esercizi/o . Centri/o di costo .

- **Importo presente Atto: € .**

- **Importo esercizio corrente: € .**

Budget

- **Assegnato: € .**

- **Utilizzato: € .**

- **Residuo: € .**

**Autorizzazione n°: .**

Servizio Risorse Economiche: **Cinzia Bomboni**

UOC Risorse Umane Proposta n° DT-714-2020

**L'estensore**

**Luisa Giannini**

**Il Responsabile del Procedimento**

**Pasquina Del Gizzi**

**Il Dirigente della UOC Risorse Umane**

**Sonia Evangelisti**

La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

*Il Dirigente della UOC Risorse Umane*

- VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;
- VISTA la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
- PREMESSO che il dipendente matricola 3017, con la qualifica di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, con nota prot.n. 9551 del 28/07/2020, ha presentato richiesta tesa ad ottenere la concessione dei permessi retribuiti previsti dall'art. 33 comma 3 della Legge 104/92, per assistere il familiare disabile, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 km;
- VISTO il Verbale del centro Medico Legale INPS – ASL (AP) definito il 22/06/2020, con il quale il familiare del dipendente è stato riconosciuto disabile ai sensi dell'art. 3 c. 3 della L. 104/92, con rivedibilità al mese di giugno 2021;
- VISTO l'art. 33 c. 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, come successivamente modificato ed integrato, il quale prevede che il dipendente pubblico o privato che assiste un disabile grave, parente o affine entro il terzo grado, ha diritto a tre giorni di permesso mensile coperto da contribuzione figurativa;
- PRECISATO che alla scadenza del citato Verbale, e in mancanza del nuovo Verbale, la Legge n. 114/2017 (conversione D.L. 90/2014 ) al comma 6 bis dell'art. 25 prevede che: *“Nelle more dell’effettuazione delle visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista la rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, di prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura” e che “ la convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;*
- VISTE le Circolari esplicative del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 13/2010 e n. 1/2012 in ordine alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza alle persone con disabilità;
- VISTO l’art. 38 del CCNL 2016-2018 del Personale Comparto Sanità del 21/05/2018;
- VISTE le dichiarazioni del dipendente di seguito riportate:
- *Che il parente disabile non è ricoverato presso Istituti di cura a tempo pieno;*
  - *Che nessun altro familiare beneficia dei permessi retribuiti per lo stesso disabile;*
  - *Di impegnarsi a comunicare eventuali variazioni delle situazioni dichiarate;*

RITENUTO pertanto di poter accogliere l'istanza prot. n. 9551 del 28/07/2020, e concedere al dipendente matricola 3017 il beneficio dei permessi retribuiti mensili, previsti dall'art. 33 comma 3 della Legge 104/92 e s.m.i., subordinatamente alla presentazione di specifica documentazione giustificativa, come precisato dalle fattispecie previste dalla Circolare DFP n.1/2012 e dalla Circolare INPS n.32/2012, ogniqualvolta fruirà degli stessi per assistere il familiare disabile, a decorrere dalla data del 28/07/2020;

di poter autorizzare il dipendente a fruire del beneficio dei permessi fino al completamento dell'iter sanitario di revisione del giudizio medico collegiale, previsto per il mese di giugno 2021;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005;

ATTESTATO in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

#### DETERMINA

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- prendere atto dell'istanza prot.n. 9551 del 28/07/2020, e concedere al dipendente matricola 3017 il beneficio dei permessi retribuiti mensili previsti dall'art. 33 comma 3 della Legge 104/92 e s.m.i., subordinatamente alla presentazione di specifica documentazione giustificativa, come precisato dalle fattispecie previste dalla Circolare DFP n.1/2012 e dalla Circolare INPS n.32/2012, ogniqualvolta fruirà degli stessi per assistere il familiare disabile, a decorrere dalla data del 28/07/2020;
- autorizzare il dipendente a fruire del beneficio dei permessi fino al completamento dell'iter sanitario di revisione del giudizio medico collegiale, previsto per il mese di giugno 2021;
- dare atto che detti permessi sono utili ai fini previdenziali.

La UOC Risorse Umane curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOC Risorse Umane

**Sonia Evangelisti**

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate